



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

**PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI PER IL
2026**

**(art. 5, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti)**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Composta dai magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente (relatore)
Alfredo Grasselli	Presidente aggiunto
Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Tommaso Martino	Primo Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario
Alessandro De Santis	Referendario
Ilvio Pannullo	Referendario

nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026

ha pronunciato la presente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 5, comma 2;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a mente del quale *“nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma”*;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall'art. 33, comma 3, lett. a) del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

VISTO il decreto – legge n. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in particolare il comma 19 dell'art. 11, che prevede la trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle ipotesi di accordo sul contratto aziendale di lavoro sottoscritte da ciascuna Fondazione lirico-sinfonica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio;

VISTO il d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (nel prosieguo, per brevità, TUSP), in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che prevede, tra l'altro, la trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione e dei provvedimenti di ricognizione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, dello stesso TUSP, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, relativo alle pronunce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a emanare sulle deliberazioni di costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in società già costituite, adottate dalle regioni e dagli enti locali, dai loro enti strumentali, dalle università e dalle altre istituzioni pubbliche di autonomia;

VISTO l'art. 7, comma 7, del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 19 dicembre 2025, n. 26/SSRRCO/INPR/2025, recante “*Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026*”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 gennaio 2026, n. 1/SEZAUT/2026/INPR di approvazione del “*Programma delle attività per l’anno 2026*”;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il Presidente relatore Massimo Gagliardi;

Programmazione dell’attività della Sezione regionale di controllo per la Campania per l’anno 2026

1. Il quadro di riferimento delineato dalla programmazione delle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie.

La programmazione delle Sezioni regionali è definita nell’ambito della programmazione delle Sezioni riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie.

Nell’ambito delle indagini di controllo, le Sezioni regionali di controllo contribuiscono attivamente a perseguire gli obiettivi concernenti il quadro delle analisi indicate nella programmazione generale delle Sezioni Riunite in sede di controllo e, poi, declinate dalla Sezione delle Autonomie.

Al riguardo, è appena il caso di premettere che “*le Sezioni regionali sperimentano quotidianamente la difficoltà di conciliare ambiti diversi di controlli obbligatori (riconducibili da un lato alla categoria della legittimità/regolarità contabile; dall’altro ai controlli gestionali di risultato), tra loro complementari e sinergici, ma in rapporto di reciproca competizione quanto a impiego del tempo e assorbimento delle risorse*” (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR).

1.1. La programmazione delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Con deliberazione 19 dicembre 2025, n. 26/SSRRCO/INPR/2025, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno precisato che “*nell’ambito della programmazione delle attività delle Sezioni regionali per il 2026 si conferma l’esigenza prioritaria dei controlli finanziari, orientati alla finalità di prevenire la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in tempi certi, secondo le modalità declinate dalle regole statali dell’armonizzazione contabile, in conformità ai principi di buona amministrazione, di copertura delle spese e dell’equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 195/2024)*”.

Nella predetta deliberazione si afferma, inoltre, che “*per quanto afferisce ai controlli di legalità finanziaria, è particolarmente rilevante l’adozione di criteri di attualizzazione delle verifiche e degli accertamenti all’ultimo esercizio disponibile, al fine di intervenire con immediatezza sugli scostamenti e sulle situazioni di criticità finanziaria, essendo improduttiva di effetti utili la ricostruzione storica di eventi remoti, ormai privi di profili emendabili.*

Nella pianificazione dei controlli sui bilanci degli enti territoriali che espongono le maggiori criticità gestionali e finanziarie, secondo le Sezioni riunite, *“un valore organizzativo aggiunto potrà derivare dalla utilizzazione di modalità di lavoro improntate ad un **sistema integrato di controllo** che raccolga le **informazioni provenienti dai diversi segmenti di attività riguardanti il medesimo ente locale (es. controlli interni e riordino societario)**, nonché dall’applicazione di **strumenti di Intelligenza Artificiale a carattere predittivo**, attualmente **in corso di sperimentazione** presso la Sezione delle Autonomie ed alcune Sezioni regionali”*.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, sul crinale organizzativo e metodologico, vengono in considerazione *“le potenzialità di incremento dell’efficienza operativa realizzabili mediante l’utilizzo di modelli basati su algoritmi predittivi, per stimare il rischio di insorgenza di situazioni di crisi finanziaria e prevenire il dissesto”*, attivando per tempo misure di correzione e accompagnamento. Assume rilievo, al riguardo, *“il modello di monitoraggio predittivo del dissesto finanziario (Mo.Di), attualmente in corso di sperimentazione in cinque Sezioni regionali, che si avvale dell’extrapolazione massiva dei dati presenti nel sistema Conosco-Con.Te.”*.

Nell’attuale fase evolutiva della contabilità nazionale, l’attenzione delle Sezioni regionali deve appuntarsi anche sull’avvio del sistema di contabilità *accrual*. In tale dimensione si evidenzia *“l’accresciuta rilevanza dei temi afferenti alla **valorizzazione delle poste patrimoniali**, alla **redazione degli inventari ed alla corretta valutazione dei residui quale base di partenza per la costruzione del documento di avvio dell’implementazione**”*.

L’esigenza di assicurare il monitoraggio di bilanci e rendiconti degli enti territoriali va associata, secondo le Sezioni riunite, al bisogno di dare maggiore effettività ai controlli di natura gestionale. Di qui l’affermazione della necessità, *“sempre più impellente, (...) di **identificare ambiti selettivi di indagine**, da ricondurre principalmente - stante le sollecitazioni dell’attualità - ai **contenuti di investimento programmati con il PNRR ed alla tutela uniforme dei diritti essenziali a livello locale**, con effetti di ausilio alla prevenzione ed alla eliminazione della spesa improduttiva, e il superamento delle situazioni d’inerzia e d’inadempimento nell’erogazione dei servizi”*.

Pertanto, nell’ambito dell’organizzazione a rete delle Sezioni regionali di controllo, *“si rende opportuna la programmazione di attività che, **razionalizzando gli ambiti del controllo-monitoraggio degli equilibri di bilancio**, ricavino spazi idonei a verificare l’efficienza della **spesa d’investimento**, la **capacità di sostenere a regime gli interventi realizzati**, la **coerente ed effettiva erogazione dei servizi sociali**, che mostrano ancora una eterogeneità territoriale molto marcata”*.

Le Sezioni riunite procedono, dunque, a fornire indicazioni e modelli coordinati per i controlli sulla gestione da avviare presso le Sezioni regionali, con l’apporto condiviso di queste ultime. Tra i settori trasversali individuati come **“prioritari”**, emergono *“i **divari e le disegualianze territoriali nella Sanità e nella spesa sociale e, in genere, nelle infrastrutture necessarie alla***

realizzazione compiuta dei diritti fondamentali del cittadino nei plessi costituzionali dell'Ambiente/Salute/Istruzione/Lavoro, da leggere nella prospettiva di realizzazione dei BES e degli obiettivi dell'Agenda 2030".

A tal proposito, le Sezioni riunite richiamano il recente referto della Sezione delle autonomie in materia di spesa sociale degli enti territoriali, che può fornire alle Sezioni regionali, ai sensi dell'art 6, comma 3, del decreto-legge n. 174/2012, *“un contributo di carattere metodologico alla individuazione dei contenuti ed allo svolgimento dei controlli, per quanto riguarda sia l'analisi della **risposta in termini di servizi alla reale domanda di assistenza e inclusione sociale**, sia l'esame dei differenti modelli gestionali prescelti, con modalità di affidamento che fanno **ampio ricorso ai soggetti del terzo settore**”.*

In un'ottica integrata dei controlli intestati alla magistratura contabile, il monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR si salda con la *“finalità primaria e trasversale della riduzione delle disuguaglianze sociali e dei divari territoriali”.*

Più nel dettaglio, nell'ambito delle indagini di controllo, le Sezioni riunite individuano i seguenti ambiti oggetto di possibili approfondimenti a livello regionale:

- analisi della spesa relativa alla gestione dei servizi sanitari sul territorio, cui potranno aggiungersi approfondimenti sulla qualità della spesa concernente i servizi sociali erogati dagli enti locali e sugli interventi di edilizia, in linea con la finalità di rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive;
- verifica del grado di realizzazione sul territorio degli interventi a tutela della famiglia (sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità) e della persona (sostegno alle persone in condizione di non autosufficienza);
- analisi delle politiche per il miglioramento della mobilità dei cittadini e delle merci, sia con riferimento allo stato di realizzazione degli interventi infrastrutturali e di mobilità sostenibile, con particolare riguardo alle opere in cantiere di carattere ferroviario e metropolitano, sia in relazione al grado di realizzazione dei piani e i programmi per il potenziamento dell'offerta del servizio di trasporto pubblico;
- esame delle politiche di gestione del patrimonio immobiliare pubblico anche in riferimento alla redditività, con particolare riguardo alle concessioni demaniali pubbliche (quali quelle in materia turistico-ricreativa e sugli impianti idroelettrici) e alla gestione dei beni confiscati alle mafie e affidati in gestione alla Regione, agli enti locali e agli organismi operanti nel territorio regionale.

1.2. I temi prioritari individuati dalla Sezione delle Autonomie.

Nel quadro delineato dalle Sezioni riunite si dipanano le *“proposte di temi prioritari”* che, con la deliberazione n.1/SEZAUT/2026/INPR, la Sezione delle Autonomie indirizza alle Sezioni regionali.

Al riguardo, nella suddetta deliberazione, si sottolinea come i controlli finanziari sui bilanci

locali restino “essenziali per valutare la congruenza con gli impegni assunti a livello europeo e misurare l’impatto del comparto locale sull’equilibrio complessivo”. Da tale premessa deriva l’affermazione secondo cui “le Sezioni regionali rivolgeranno dunque **prioritariamente** le proprie analisi alla **rilevazione della tenuta degli equilibri degli enti, come preconditione di sostenibilità dei diritti e dei servizi**”.

Tale esigenza non esaurisce, tuttavia, l’ambito delle funzioni assegnate alla Corte sul territorio. Come indicato dalle Sezioni riunite, essa è “associata al bisogno di dare maggiore effettività ai controlli di natura gestionale”, volti ad agevolare la funzionalità operativa, mediante la ricerca delle cause alla radice delle inerzie, inefficienze o carenze qualitative che ostacolano il godimento dei servizi e sollecitano opportune misure di aggiustamento. Tali controlli collocano al centro il cittadino e concentrano l’attenzione sull’attività amministrativa quale servizio.

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie precisa che “nonostante le incertezze sull’organizzazione che caratterizzano la prima applicazione della recentissima riforma riguardo all’incremento dell’attività consultiva, appare opportuno allo stato attuale riequilibrare l’assetto dei controlli nel segno dell’ausilio all’eliminazione della spesa improduttiva, integrando la dimensione contabile con la dimensione della performance e ricavando, ove possibile, spazi di efficienza operativa”.

In linea con queste premesse, la Sezione delle autonomie suggerisce un *focus* tematico avente ad oggetto alcuni temi ritenuti prioritari:

- la **situazione delle liste d’attesa in Sanità** ed i rimedi per farvi fronte, “settore nel quale la comparabilità dei risultati e l’integrazione delle rilevazioni finanziarie con valutazioni di carattere gestionale appaiono essenziali”;
- il tema specifico della **spesa sociale**, partendo dal contributo di carattere metodologico fornito dalla Sezione delle autonomie nella recente relazione sui servizi sociali negli enti territoriali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 174/2012, per quanto riguarda sia la risposta in termini di servizi alla reale domanda di assistenza e inclusione sociale, sia l’esame dei differenti modelli gestionali prescelti.

Ciò premesso, si procede a illustrare le attività di controllo che questa Sezione intende effettuare, per l’anno 2026, alla luce del quadro normativo vigente e tenuto conto delle proprie “capacità tecnico-operative”.

1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994).

Una particolare rilevanza continua a rivestire l’ambito tematico del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui si prevede la conclusione nel 2026, che coinvolge, a vario titolo, diversi ambiti settoriali e un’ampia platea di soggetti pubblici nella realizzazione delle iniziative. Nel 2026 proseguirà l’attività, già implementata nel 2025, di verifica e monitoraggio del processo di attuazione degli investimenti finanziati con risorse a valere sul PNRR nei confronti

degli Enti locali campani selezionati nel 2025 e già oggetto di specifiche istruttorie.

La scansione temporale del suddetto controllo terrà necessariamente conto della conclusione del piano nel corso del 2026, che richiederà una particolare attenzione sul conseguimento degli obiettivi di riforma e sulla completa realizzazione degli investimenti nel rispetto del cronoprogramma.

2. Controllo sulla gestione (art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994).

2.1. Con riferimento ai controlli sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - tenuto conto dell'esigenza espressa dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie di ritagliare uno spezio adeguato a tale tipologia di controlli - i Magistrati addetti a questa Sezione porteranno a compimento, nel 2026, i temi di analisi e indagine già assegnati con precedenti provvedimenti.

I suddetti temi risultano già in linea con gli ambiti tematici individuati come prioritari dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle Autonomie.

2.2. Altro settore di attività sarà la prosecuzione del monitoraggio di quegli interventi per i quali era già stata avviata un'istruttoria nel 2025 in quanto compresi nel PNRR e successivamente definanziati rispetto alle risorse a valere sul PNRR, ma che dovranno comunque essere realizzati con diverse coperture finanziarie.

2.3. Nell'ambito della relazione che accompagna il giudizio di parificazione, si darà particolare rilievo, tra l'altro, al problema delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie. Il tema, peraltro, è già stato attenzionato da questa Sezione nelle relazioni degli anni scorsi.

3. Controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi sedi nella Regione Campania.

3.1. Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali aventi sedi nella regione Campania (art. 3 della legge n. 20 del 1994).

Occorrerà valutare, in corso d'anno, l'impatto delle novità introdotte dalla legge n. 1/2026, con particolare riferimento all'ampliamento degli atti da sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi della lettera g) dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994.

Al fine di assorbire con gradualità il potenziale impatto della riforma sugli atti assoggettati a controllo, con Decreto Presidenziale n. del 2026, si è già provveduto ad ampliare il numero dei Magistrati istruttori, con inserimento di una unità aggiuntiva.

3.2. Controllo successivo di legittimità (art. 10 d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123).

3.3. Esame dei rendiconti dei funzionari delegati titolari di contabilità speciali.

3.4. Controllo mediante il SICR (Sistema informativo controllo e referto della Corte dei conti) della regolarità della rendicontazione dei funzionari delegati operanti in Campania, ai sensi del d.p.r. 20 aprile 1994 n. 367; controllo sugli atti inerenti alle verifiche di cassa e ai passaggi di gestione ex art. 36 del testo unico 1214/1934; controllo sugli atti inerenti alle relazioni delle

ragionerie territoriali di cui all'art. 18 d. lgs. n. 123/2011.

4. Attività di controllo sulla finanza regionale e sugli enti sanitari.

Esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti della Regione Campania e dei bilanci d'esercizio degli Enti che compongono il Servizio sanitario regionale (art 7, comma 7, della legge n. 131/2003; art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005; art. 1, commi 1, 3, 4, 7, del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012), sulla base delle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie.

Tenuto conto del numero di Enti sanitari sottoposti a controllo, si ritiene necessario razionalizzare i controlli in argomento, prevedendo di esaminare, in via prioritaria, gli enti individuati dai Magistrati tra quelli con criticità di maggiore potenziale impatto sui bilanci e/o con più annualità arretrate non ancora sottoposte a controllo, ferma restando, secondo il metodo utilizzato dalla Sezione, l'inclusione anche dell'annualità più recente.

4.1. Riassunzione del giudizio di parificazione avente ad oggetto i rendiconti generali della Regione Campania 2023 e 2024, a seguito dei pronunciamenti della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità sollevate con le ordinanze n. 101, n. 102 e n. 103 del 3 marzo 2025.

4.2. Giudizio di parificazione del rendiconto generale 2025 della Regione Campania (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012).

4.3. Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, d. l. n. 174/2012);

4.4. Verifica della regolarità dei rendiconti 2025 dei gruppi consiliari della Regione Campania (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del d. l. n. 174/2012);

4.5. Esame della relazione del Presidente della Regione Campania sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d. l. n. 174/2012);

4.6. Esame dei provvedimenti adottati dalla Regione in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 20 d. lgs. 19 agosto 2016, n.175.

5. Attività di controllo sulla finanza locale.

5.1. Controlli di legalità finanziaria sui preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali (art. 1, commi 166 e seguenti, della legge bilanci n. 266/2005; art. 148-bis Tuel) e sulla sana gestione finanziaria (art. 7, comma 7, legge n. 131/2003).

In linea con le indicazioni delle Sezioni riunite, questa Sezione ha già valorizzato le potenzialità insite nell'utilizzazione di strumenti di Intelligenza Artificiale a carattere predittivo, attualmente in corso di sperimentazione presso la Sezione delle Autonomie e cinque Sezioni regionali, tra cui figura questa Sezione. Assume rilievo, al riguardo, il modello di monitoraggio predittivo del dissesto finanziario (Mo.Di), che si avvale dell'estrapolazione massiva dei dati presenti nel sistema Conosco-Con.Te.

Il Decreto Presidenziale n. 1/2026 mira a valorizzare tale approccio nelle verifiche sulla sana gestione finanziaria degli enti locali.

Parimenti, questa Sezione intende dare piena attuazione all'indirizzo fornito dalle Sezioni riunite, alla cui stregua, *“per quanto afferisce ai controlli di legalità finanziaria, è particolarmente rilevante l'adozione di criteri di attualizzazione delle verifiche e degli accertamenti all'ultimo esercizio disponibile, al fine di intervenire con immediatezza sugli scostamenti e sulle situazioni di criticità finanziaria, essendo improduttiva di effetti utili la ricostruzione storica di eventi remoti, ormai privi di profili emendabili.*

Ai fini dell'attualizzazione delle verifiche, pertanto, l'attenzione della Sezione si appunerà, principalmente, sull'ultimo esercizio disponibile, rilevando gli esercizi precedenti soprattutto al fine di valutare le cause di eventuali squilibri e l'attendibilità dei dati inseriti nei documenti contabili.

5.2 Verifica, sulla base delle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie, in merito al funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148 del TUEL).

5.3. Esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani stessi (artt. 243-bis e 243-quater del Tuel).

Al riguardo, appare necessario ribadire che, alla luce dei dati inerenti ai piani in corso di esame e a quelli approvati oggetto di monitoraggio, trattasi di attività che condiziona fortemente la programmazione di questa Sezione e incide, in senso negativo, sull'effettiva possibilità di ricavare spazi per altre tipologie di controllo intestate alle Sezioni regionali.

5.4 Esame delle relazioni di fine mandato, presentate ai sensi dell'articolo 4 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 149, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province.

5.5. Attività di controllo sui rendiconti delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni dei Comuni con oltre 30.000 abitanti (art.13, commi 6 e 7, legge n. 96/2012);

5.6. Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica secondo quanto previsto dall'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

6. Controllo sulle delibere di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, rendendo i pareri di cui all'art. 5, commi 3 e 4, Tusp, nel testo novellato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

7. Funzione consultiva sulle richieste di pareri avanzate dalla Regione e dagli Enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, dell'art. 46 della legge n. 238/2021 e dell'art. 2 della legge n. 1/2026.

Alla stessa stregua del controllo preventivo di legittimità, anche per l'attività consultiva in materia di contabilità pubblica, occorrerà valutare, in corso d'anno, l'impatto delle novità

veicolate della legge n. 1/2026 sul numero delle richieste di parere trasmesse alla Sezione.

8. Controlli sui contratti aziendali di lavoro sottoscritti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche presenti nel territorio della Regione Campania.

Qualora ricorra la fattispecie nell'anno 2026, il controllo verterà sulle ipotesi di accordo relative al contratto aziendale di lavoro sottoscritte da ciascuna Fondazione lirico-sinfonica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.

9. Clausola di riserva.

La Sezione, infine, provvederà agli ulteriori compiti obbligatori previsti dalla legislazione vigente, non specificatamente richiamati nella presente deliberazione, riservandosi, ove ciò sia necessario, di integrare o modificare, nel corso dell'anno il presente programma, anche alla luce dell'impatto che avranno sull'attività di controllo le novità introdotte dalla legge n.1/2026 e dell'attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della predetta legge.

Per le ragioni esposte, potrà rendersi necessaria la fissazione di ulteriori e diversi ordini di priorità, ai quali eventualmente si provvederà con apposito atto presidenziale.

DELIBERA

di approvare il programma di controllo per l'anno 2026 nei termini esposti;

DISPONE

che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Servizio di supporto della Sezione:

- al Presidente della Giunta regionale della Campania, agli Assessori e ai rispettivi Direttori Generali, agli Uffici e ai Servizi di controllo interno dell'Amministrazione regionale;
- al Presidente del Consiglio regionale della Campania;
- ai Presidenti dell'Unione Province Campane (UPI) e dell'Associazione Comuni Italiani (ANCI) della Campania, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte provinciali, comunali e agli organi di revisione dei conti;
- ai Dirigenti della Ragioneria Generale e delle Amministrazioni dello Stato soggette a controllo aventi sede nella Regione Campania;
- ai Direttori generali degli Enti e dei Soggetti del Sistema Sanitario Regionale e ai rispettivi Collegi sindacali;
- ai Prefetti.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
16 febbraio 2026
Il Direttore del Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato